Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Aggiunta dell'art. 3a nella Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (Limitazione temporale della direzione del medesimo Dipartimento da parte dei Consiglieri di Stato)

Presentata da: Michele Guerra, Gianluca Padlina, Sergio Morisoli e Josef Savary

Data: 14 settembre 2026

Numero: IE875

Testo:

1. PROGETTO DI LEGGE

Modifica della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

decreta:

I.

La Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del **25 giugno 1928** è modificata come segue:

Art. 3a (nuovo)

Limite temporale alla direzione dei Dipartimenti

[1]Nessun membro del Consiglio di Stato può dirigere il medesimo Dipartimento per un periodo complessivamente superiore a tre legislature complete.

[2]I periodi di supplenza del Direttore di un Dipartimento non sono computati.

[3]Si considera medesimo Dipartimento anche quello che, in seguito a cambiamenti di denominazione o a modifiche organizzative, segnatamente mediante fusione, scissione o trasferimento di competenze, conserva in misura preponderante gli ambiti materiali e le funzioni essenziali del Dipartimento precedentemente diretto.

[4]In occasione di ogni ripartizione ordinaria dei Dipartimenti o di ogni modifica della ripartizione, il medesimo Dipartimento non può essere attribuito né confermato a un membro del Consiglio di Stato se, tenuto conto dei periodi già computati e del periodo intercorrente sino alla successiva ripartizione ordinaria, l'attribuzione comporterebbe il superamento del limite previsto dal capoverso 1.

[5]Raggiunto il limite di cui al capoverso 1, il membro del Consiglio di Stato non può più assumere né mantenere la direzione del medesimo Dipartimento; egli conserva tuttavia integralmente la carica governativa e può essere assegnato alla direzione di un altro Dipartimento.

II.

Disposizione transitoria

1. L'articolo 3a si applica alla prima ripartizione o modifica della ripartizione dei Dipartimenti successiva alla sua entrata in vigore.
2. Ai fini del computo del limite previsto dall'articolo 3a sono considerati anche i periodi di direzione del medesimo Dipartimento maturati prima dell'entrata in vigore della presente modifica.
3. I periodi di direzione già maturati sono computati secondo i criteri dell'articolo 3a, tenendo conto della legislatura di riferimento nella quale sono stati esercitati.
4. Il Consiglio di Stato adegua il Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.
5. Sino all'adeguamento regolamentare, le disposizioni del regolamento incompatibili con l'articolo 3a sono applicabili soltanto nella misura in cui non contrastino con la presente legge.

III.

Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.

2. MOTIVAZIONE

2.1. Scopo dell'iniziativa

La presente iniziativa introduce un limite temporale alla direzione del medesimo Dipartimento da parte di un membro del Consiglio di Stato.

La misura non limita l'eleggibilità dei Consiglieri di Stato, non riduce la durata del mandato governativo e non impedisce ai cittadini di eleggere o rieleggere liberamente i membri del Governo. Essa disciplina unicamente la durata massima della direzione del medesimo settore amministrativo.

Raggiunto il limite equivalente a tre legislature complete alla testa dello stesso Dipartimento, il membro del Consiglio di Stato conserva integralmente la propria carica governativa, ma non può più assumere né mantenere la direzione del medesimo Dipartimento.

Il limite riguarda soltanto la titolarità effettiva della direzione dipartimentale attribuita mediante decisione di ripartizione dei Dipartimenti; i periodi di supplenza non sono computati, così da mantenere un criterio semplice, oggettivo e verificabile.

2.2. Base costituzionale e legale

La Costituzione cantonale prevede che il Consiglio di Stato è l'autorità governativa ed esecutiva del Cantone, dirige collegialmente gli affari cantonali e organizza la propria attività per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.

La stessa Costituzione riconosce al Gran Consiglio la competenza legislativa e il diritto di iniziativa legislativa dei suoi membri. La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato consente ai deputati di presentare un'iniziativa parlamentare in forma elaborata, proponendo direttamente un progetto di legge.

La sede normativa scelta è la Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti, che già disciplina le competenze organizzative del Governo, il numero dei Dipartimenti e il regolamento per la ripartizione del lavoro.

La presente iniziativa non attribuisce un Dipartimento a un determinato membro del Governo, non modifica l'eleggibilità dei Consiglieri di Stato e non richiede una modifica costituzionale. Essa introduce soltanto una regola legislativa generale sulla durata massima della direzione del medesimo Dipartimento. L'esame commissionale avrà, tra gli altri, il compito di approfondire l'effettiva piena conformità della proposta con i limiti posti dal nostro ordinamento costituzionale alla separazione dei poteri.

2.3. Autonomia del Consiglio di Stato e regolamento vigente

L'iniziativa non sostituisce il Gran Consiglio al Consiglio di Stato nella ripartizione concreta dei Dipartimenti.

Il Consiglio di Stato resta competente a decidere quale Dipartimento attribuire a ciascun membro, come organizzare la transizione, come adeguare il proprio regolamento e come esercitare le proprie competenze organizzative nel rispetto della legge.

La misura è formulata in modo generale e negativo: non impone un determinato assetto dipartimentale e non decide l'attribuzione concreta dei Dipartimenti. Stabilisce soltanto che nessun membro del Consiglio di Stato può dirigere il medesimo Dipartimento per un periodo complessivamente superiore all'equivalente di tre legislature complete.

Il regolamento vigente resta applicabile soltanto nella misura in cui sia compatibile con la nuova norma di legge. L'uscente rieletto potrà quindi far valere il principio della conferma solo se ciò non comporta il superamento del limite previsto.

2.4. Proporzionalità, diritti politici e collegialità

Il limite di tre legislature complete costituisce una soluzione equilibrata.

Esso consente a un Direttore di Dipartimento di acquisire esperienza, impostare una linea politica, realizzare riforme strutturali e garantire continuità amministrativa. Al tempo stesso, impedisce che la direzione del medesimo Dipartimento si trasformi in una responsabilità personale permanente.

La misura è proporzionata: non introduce un limite di mandato, non incide sulla permanenza in carica e non tocca i diritti politici. I cittadini eleggono i membri del Consiglio di Stato; non eleggono il Direttore di un singolo Dipartimento.

Il Consiglio di Stato è un organo collegiale. I Dipartimenti sono strumenti organizzativi dell'azione governativa e amministrativa, non ambiti di titolarità politica permanente. Una rotazione ragionevole dopo tre legislature complete rafforza la collegialità e favorisce la circolazione delle competenze tra i membri del Governo.

2.5. Computo, supplenze e riorganizzazioni

La disposizione transitoria prevede che siano computati anche i periodi di direzione maturati prima dell'entrata in vigore della modifica. Questa scelta garantisce l'effettività della misura: senza tale computo, il limite produrrebbe effetti soltanto dopo tre ulteriori legislature complete.

La soluzione proposta non annulla retroattivamente decisioni già adottate, poiché la nuova disciplina si applica alla prima ripartizione o modifica della ripartizione successiva alla sua entrata in vigore. Essa considera semplicemente i periodi già maturati ai fini dell'applicazione futura del nuovo limite.

Per semplicità e certezza applicativa, i periodi di supplenza del Direttore di un Dipartimento non sono computati. Il limite riguarda soltanto la direzione attribuita mediante ripartizione dei Dipartimenti o mediante successiva modifica della stessa.

La nozione di medesimo Dipartimento è definita in modo sostanziale, così da evitare elusioni formali. Non è sufficiente modificare la denominazione di un Dipartimento o procedere a una riorganizzazione formale per azzerare il computo, se il Dipartimento conserva in misura

preponderante gli ambiti materiali e le funzioni essenziali del Dipartimento precedentemente diretto.

2.6. Assenza di eccezioni provvisorie

La presente iniziativa non prevede alcuna attribuzione provvisoria in deroga al limite di tre legislature complete.

Questa scelta rende il limite più chiaro e coerente, evitando che una clausola eccezionale possa essere interpretata come uno strumento per differire o aggirare la nuova regola.

L'eventuale necessità di garantire il funzionamento del Collegio governativo dovrà essere risolta attraverso una ripartizione dei Dipartimenti conforme alla legge e mediante gli ordinari strumenti di organizzazione previsti dall'ordinamento.

2.7. Applicabilità, ricevibilità e conseguenze

La norma è applicabile perché individua in modo chiaro il soggetto interessato, l'oggetto del limite, la durata massima, il metodo di computo, l'esclusione delle supplenze, il trattamento delle riorganizzazioni dipartimentali, il rapporto con il regolamento vigente e il momento di applicazione della nuova disciplina.

L'iniziativa è presentata in forma elaborata e propone una modifica legislativa precisa, relativa a una materia disciplinabile mediante legge. Essa non invade - a mente degli iniziativisti - la competenza del Consiglio di Stato nella ripartizione concreta dei Dipartimenti, poiché non attribuisce un Dipartimento a un determinato membro del Governo e non impone uno specifico assetto dipartimentale.

L'iniziativa non comporta nuove spese, non crea nuovi uffici, nuove autorità, nuove strutture o nuovi enti. Le conseguenze amministrative sono limitate alla ripartizione interna dei Dipartimenti e all'adeguamento del regolamento del Consiglio di Stato.

3. CONCLUSIONI

La presente iniziativa introduce una regola semplice, proporzionata e istituzionalmente equilibrata.

Un Consigliere di Stato potrà continuare a essere eletto e rieletto senza limiti, far parte del Governo e dirigere un Dipartimento.

Non potrà però dirigere il medesimo Dipartimento per un periodo complessivamente superiore all'equivalente di tre legislature complete.

Questo limite garantisce esperienza, continuità e realizzazione politica, impedendo al tempo stesso che la direzione di un Dipartimento si trasformi in una responsabilità personale indefinita.

La proposta rafforza la collegialità, favorisce una sana rotazione delle responsabilità, preserva i diritti politici dei cittadini e rispetta l'autonomia organizzativa del Consiglio di Stato.

Per questi motivi si invita il Gran Consiglio ad accogliere la presente iniziativa parlamentare elaborata.